



DECRETO n. 31 del 12/12/2025

Oggetto: Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Approvazione del Patto di Integrità quale misura di prevenzione della corruzione individuata nel PPCT 2025 del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’Area di Taranto, approvato con Decreto commissariale n. 18 del 19/06/2025.

**Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto**

Visti

- il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 e successive modificazioni;
- in particolare, l’articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, in ultimo modificato dall’art. 14, comma 4 bis della legge L. 4 luglio 2024, n. 95, il quale prevede, tra l’altro, che *“Per assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa del 26 luglio 2012 (...), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un Commissario straordinario (...), autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. (...) Il Commissario resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;
- il comma 4, dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 129 del 2012, il quale prevede che al suddetto Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale;
- il Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato, in data 26 luglio 2012, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto, nel quale sono individuati gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto;
- il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, che, in particolare, all’articolo 5 prevede che in considerazione della peculiare situazione dell’area di Taranto l’attuazione degli interventi sia disciplinata mediante la stipula di un apposito Contratto Istituzionale di Sviluppo finalizzato, tra l’altro, ad accelerare l’attuazione del programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto;
- l’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015, il quale attribuisce al Commissario ulteriori e rilevanti compiti, tra i quali quello di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione dell’intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, allo scopo di garantire, ove possibile, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto (CIS Taranto), firmato il 30 dicembre 2015, al fine di riqualificare e sviluppare l’area che interessa i comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER GLI INTERVENTI URGENTI DI
BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA DI TARANTO
(DPCM 28 FEBBRAIO 2024)**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 21 marzo 2024, con il quale il Dott. Vito Felice Uricchio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è stato nominato, a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2024, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 7 febbraio 2025, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che “l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferito al dott. Vito Felice Uricchio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, è prorogato fino al 31 dicembre 2025”.

Considerato che il citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, come in ultimo modificato dall'art. 14, comma 4 bis della legge L. 4 luglio 2024, n. 95, conversione con modificazione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, prevede che il *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, (...) è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale, e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...). Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti”*.

Considerato, altresì, che, in accordo alla disposizione dell'articolo l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, il Commissario straordinario:

- con decreto n. 1 del 27 ottobre 2024, ha disposto di nominare il Viceprefetto dott.ssa Maria Stefania Fornaro quale subcommissario del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, per il periodo di durata in carica del Commissario straordinario, comprese eventuali proroghe;
- con il decreto n. 11 del 31 dicembre 2024, ha disposto di prorogare la nomina dell'ing. Annamaria Basile quale subcommissario del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferita con Decreto n. 2 del 27 ottobre 2024, sino al 31 dicembre 2025, prorogabile, comunque non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Dato atto che, in conformità alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2024, con i Decreti n. 3 del 13/02/2025, n. 5 del 03/03/2025, n. 10 del 07/04/2025 e n. 24 del 23/10/2025 il Commissario straordinario ha nominato i componenti della Struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sino al 31/12/2025, salvo proroga.

Visti, altresì

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni, che, all'art. 1, comma 17, ha stabilito che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER GLI INTERVENTI URGENTI DI
BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA DI TARANTO
(DPCM 28 FEBBRAIO 2024)**

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013, approvato con deliberazione n. 72 dell’11 Settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e le misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.13) che le amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della Legge nr. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che prevede l’inserimento dei “Patti d’integrità” nel PTPCT tra le misure generali di prevenzione della corruzione e, al paragrafo 1.9 della parte III, rafforzandone la loro portata valoriale, li definisce un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, in una logica di semplificazione degli adempimenti, ritiene che le gestioni commissariali adottino il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT), sollevando i Commissari straordinari dalla redazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Atteso che

- l’art. 1, comma 3 del DPCM 28 febbraio 2024 prescrive che il Commissario straordinario “svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza”;
- la legge 190/2012 e s.m.i. e la d.lgs. 33/2013 e s.m.i., prevedono, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni, non tenute alla redazione del PIAO, definiscano e adottino un PTPCT, con lo scopo di individuare, previa analitica mappatura dei processi amministrativi e delle relative aree di rischio, le misure concrete da porre in essere e da monitorare in fase attuativa, per una efficace prevenzione della corruzione e di definire le misure e le iniziative in materia di Trasparenza, incluse le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, tese all’attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Visto il decreto n. 18 del 19/06/2025 con il quale il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto ha approvato il “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’anno 2025” (PPCT 2025), in coerenza con la durata dell’incarico commissoriale, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe ex lege.

Dato atto che:

- il suddetto PPCT del Commissario straordinario per l’anno 2025, al paragrafo 9.10 prevede l’adozione di un “Patto di integrità” da richiedere ai concorrenti in sede di gara di appalto di servizi, forniture e lavori;
- il “Patto di Integrità” costituisce uno degli strumenti più significativi individuati dalle organizzazioni specializzate, a partire da Transparency International, per prevenire la corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l’Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all’aggiudicazione mentre lo porta a termine.



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER GLI INTERVENTI URGENTI DI
BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA DI TARANTO
(DPCM 28 FEBBRAIO 2024)**

Visto il documento proposto dalla Struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali ad oggetto "Patto di integrità", redatto secondo le indicazioni normative vigenti e in questo provvedimento tutte richiamate.

Considerato che la suddetta proposta dello schema del "Patto di integrità" prevede:

- a) un obbligo di reciprocità, poiché impegna i partecipanti alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici e il personale che gestisce le procedure stesse, a improntare i rispettivi comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) l'assunzione da parte del personale pubblico e degli operatori economici di un ruolo preventivo ed attivo nei confronti della corruzione, con chiara specificazione degli obblighi di entrambi le parti;
- c) che gli obblighi del Patto divengano parte integrante dei contratti pubblici stipulati dal Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Ritenuto che il "Patto di integrità" dovrà essere parte integrante negli atti di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, per importi sopra e sotto soglia comunitaria.

Valutato, pertanto, opportuno approvare il documento, allegato sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di "Patto di integrità", quale strumento per potenziare il contrasto alla illegalità.

DECRETA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
2. di approvare il documento recante lo schema di "Patto di integrità", allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che il "Patto di integrità" costituisca parte integrante degli atti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, per importi sopra e sotto soglia comunitaria;
4. di disporre la trasmissione dello schema del "Patto di integrità" ai Sub Commissari, al personale della Struttura di supporto al Commissario straordinario, questi ultimi affinché diano attuazione alla misura prevista dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2025, in coerenza con il presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in uno allo schema del "Patto di integrità", allegato al presente atto sotto la lettera "A", sul sito istituzionale del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti" - "Prevenzione della corruzione";

Il presente decreto, composto da 4 pagine progressivamente numerate, formato unicamente con mezzi informatici, firmato digitalmente:

- è adottato in un unico originale;
- è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;
- ai fini della pubblicità legale, è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE;
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990
- è immediatamente efficace.

Il Commissario straordinario
dott. Vito Felice Uricchio